



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

PROT. N. DEL

Servizio:

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 18 del 16/05/2024

Oggetto: Ordinanza a parziale modifica della precedente n. 17/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'ordinanza n. 17 del 07/05/2024 con la quale si ordinava:

1. alla sig.ra GIANNOCARO Giovanna nata a Veglie il 18/06/1974 e residente in Veglie alla via G. Frassanito n. 53,
2. al sig. GIANNOCARO Giuseppe nato a Veglie il 04/12/1972 e residente in Livorno al viale G. Carducci n. 3 scala A primo interno : 31,
- in qualità di proprietari di una civile abitazione sita in Veglie alla via G. Mameli – censita nel N.C.E.U. al foglio 29 part.IIIa 1034 sub 3 di provvedere, senza ritardo, nei tempi strettamente necessari, sotto la direzione dei lavori di tecnico abilitato, all'esecuzione dei lavori di tutte le opere necessarie a scongiurare pericoli per la pubblica e privata incolumità all'immobile sito in Veglie alla via G. Mameli– in catasto censito al foglio 29 part.IIIa 1034 sub. 3.
3. alla GIPEMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE l'inibizione all'uso della intera struttura entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente stante la possibilità dello sgombero, entro tale termine, del personale attualmente utilizzando la zona notte costituita da tre camere da letto con accesso da un salotto comune con ingresso da via Mameli sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie del citato immobile.

Vista la Segnalazione certificata di inizio di attività trasmessa in data 14/05/2024 ed acclarata al prot. 8003 del 15/05/2024 con la quale sono stati superati le eccezioni relative alla mancata possibilità di utilizzazione della cucina esistente e la mancanza di una zona pranzo previste dagli:

- l'art. 60 del Regolamento di igiene.
- Art. 64 del Regolamento regionale n. 4/2007 che stabilisce che Ciascun alloggio è composto da:
 - a) *camere da letto singole con uno spazio notte individuale di non meno di mq. 11 o doppie con uno spazio complessivamente non inferiore a mq. 14 per due posti letto;*
 - b) *cucina attrezzata e dispensa;*
 - c) *sala pranzo;*

Vista la comunicazione a firma della sig.ra GIANNOCARO Giovanna e del sig. GIANNOCARO Giuseppe in data Prot. n. 7696 del 09/05/2024 con la quale si chiedeva al fine dell'esecuzione dei lavori una proroga del termine fissato in 7 giorni relativa all'inibizione all'uso della intera struttura.

Vista inoltre la richiesta di proroga a firma della sig.ra MariKa Panzanaro legale rappresentante della GIPEMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE di proroga del termine fissato in 7 giorni relativa all'inibizione all'uso della intera struttura.

Visto altresì il cronoprogramma dei lavori trasmesso il 16/05/2024 prot. 8108 a firma dell'arch. Spagolo Marcello con il quale è stato quantificato in 32 giorni lavorativi utili e consecutivi il tempo per l'esecuzione dei lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza e il conseguente integrale utilizzo della struttura.

Ravvisato pertanto che il 15/05/2024 come dichiarato nella SCIA prima richiamata sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al solaio della zona soggiorno anche al fine di adempiere ad alcune delle prescrizioni contenute nell'ordinanza n. 17/2024.

Ritenuto pertanto di concedere esclusivamente ai fini dell'utilizzo la zona notte costituita da tre camere da letto con accesso da un salotto comune con ingresso da via Mameli per un ulteriore periodo di tempo e comunque entro e non oltre 32 giorni lavorativi dalla notifica della presente e comunque sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie del citato immobile da documentare con certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 del DPR 380/2001 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori e successiva segnalazione di agibilità ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001.

A parziale modifica dell'ordinanza n. 17/2024

Visto il Decreto Legislativo 267/2000.

ORDINA

Per quanto in premessa:

- alla GIPEMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE l'inibizione all'uso della intera struttura entro e non oltre 32 giorni lavorativi dalla notifica della presente stante la possibilità dello sgombero, entro tale termine, del personale attualmente utilizzando la zona notte costituita da tre camere da letto con accesso da un salotto comune con ingresso da via Mameli sino al ripristino delle condizioni di sicurezza e igienico sanitarie del citato immobile.

L'inosservanza alle presenti disposizioni comporterà il deferimento all'A.G. per violazione dell'art. 650 del codice penale (Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità// Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila).

Copia della presente ordinanza e dichiarazione, oltre che alle parti interessate sig.ra GIANNOCARO Giovanna e sig. GIANNOCARO Giuseppe, dovrà essere notificata, per quanto di competenza a:

- ▣ U.T.G. della Prefettura di Lecce
- ▣ Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce
- ▣ Comando Stazione Carabinieri Veglie
- ▣ Legale rappresentante della GIPEMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
- ▣ Comando di Polizia Municipale

Avverso alla presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR competente entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi.

La presente vale anche come avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.

Veglie, 16/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
5. SETTORE PIANIFICAZIONE DEL
TERRITORIO E PATRIMONIO

F.TO Ing. Mauro MANCA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.